



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 03/02/2021

### FATTO

La ricorrente ha riferito di aver stipulato con decorrenza da aprile 2011 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di cinquantadue rate; ha quindi chiesto:

in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione calcolati col criterio del *pro rata temporis* lineare, e così:

- Euro 318,24 a titolo di "commissioni rete distributiva" per la restante quota *upfront*;
- Euro 255,00 a titolo di "spese d'istruttoria";
- Euro 744,16 a titolo di "oneri assicurativi";
- Euro 8,19 a titolo di "commissioni rete distributiva" per la quota *recurring* del 60% delle stesse come da criterio contrattuale ("piano annuale di rimborso");
- Euro 21,73 a titolo di restituzione integrale degli interessi di mora;

in via subordinata, il rimborso della componente *upfront* delle commissioni rete distributiva e delle spese d'istruttoria col criterio della curva degli interessi, rispettivamente per Euro 196,50 e Euro 157,45; oltre a Euro 164,11 a titolo di premi assicurativi, quale differenza tra quanto rimborsato dalla compagnia assicurativa e quanto previsto dal criterio contrattuale ("piano annuale di rimborso");

in ogni caso, "con vittoria delle spese di procedura e degli interessi dalla data del reclamo".

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha sostenuto:



- che il contratto disciplina puntualmente l'ipotesi di anticipata estinzione del finanziamento, prevedendo, per le commissioni "rete distributiva" ed i premi assicurativi, il rimborso degli oneri non maturati secondo i criteri e nella misura prevista dall'allegato "piano annuale di rimborso";
- che a causa di un mero errore nella procedura di stampa del "Piano annuale" l'importo rimborsabile alla rata n. 52 della "Commissione rete distributiva" a causa di un disallineamento della tabella è in realtà riportato nella casella della rata successiva, tuttavia la differenza di Euro 8,19 deve essere rimborsata alla ricorrente;
- con riguardo agli oneri assicurativi deve essere restituita alla ricorrente la differenza di Euro 164,11 tra quanto già rimborsato dalla assicurazione e quanto previsto a titolo di rimborso dal già citato "piano annuale" in corrispondenza della rata nr. 52, oltre agli importi di Euro 0,05 a titolo di interessi ed Euro 20,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura;
- la non applicabilità della sentenza "Lexitor" della CGUE, in quanto (i) la comunicazione della Banca d'Italia del 04/12/2019 si riferisce espressamente ai finanziamenti non ancora estinti, delimitando così l'ambito di applicazione della sentenza e (ii) la decisione della CGUE si riferisce ad altro contesto normativo, non a quello italiano, nel quale le previsioni normative sono ben chiare nell'escludere la ripetibilità delle spese di natura preliminare.
- che la richiesta di rimborso degli interessi di mora, la stessa è priva di supporto probatoria ed è carente di motivazione.

Ha pertanto richiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Nelle repliche, la ricorrente conferma la ricezione dell'importo di € 192,35 e conferma le altre richieste di cui al ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

È stata versata agli atti copia del contratto di finanziamento; l'estinzione anticipata è disciplinata all'art. 8 delle condizioni generali di contratto che rinvia, quanto ai criteri e alle modalità di rimborso, al "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni". Detto piano di rimborso prevede la rimborsabilità al 60% della commissione rete distributiva. Ora, l'orientamento condiviso dei Collegi ABF ritiene che "ai fini della applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso del premio assicurativo e degli oneri non maturati, sia sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte del ricorrente [...]".

Nel caso di specie, il piano annuale di rimborso, prodotto agli atti dall'intermediario, risulta sottoscritto dalla parte ricorrente: si applica pertanto, con riguardo alla commissione rete distributiva, il criterio contrattualmente previsto. Si precisa peraltro che, a seguito della pronuncia LEXITOR e della decisione del Coll. Coord. n. 26525/2019, il Collegio di Torino ha ritenuto di rimborsare anche la parte (40%) delle "commissioni rete distributiva" contrattualmente qualificata non retrocedibile, secondo la curva degli interessi (vd. decisione Collegio di Torino, n. 5754/2020).

Con riguardo agli oneri assicurativi, l'intermediario ha affermato che in base ai criteri alternativi contrattualmente previsti e sottoscritti dalla ricorrente, alla stessa spetta l'importo di Euro 1.079,12 come previsto dal "piano annuale di rimborso" in corrispondenza della rata nr. 52. Sul punto, con riferimento alla possibilità di utilizzare il criterio di rimborso degli oneri assicurativi alternativo al *pro rata temporis*, l'orientamento condiviso dei collegi territoriali è nel senso che sia necessario un criterio predeterminato e conoscibile, come nel caso in esame, in cui il piano annuale di rimborso degli oneri assicurativi è contenuto



nello stesso allegato contrattuale ed è rappresentato nella stessa tabella relativa anche alle "commissioni rete distributiva".

Per contro, deve disattendersi l'eccezione proposta dall'intermediario secondo la quale la Direttiva 2008/48/CE non può trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (c.d. "efficacia diretta orizzontale").

Sul punto, infatti, con decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha escluso che possa farsi questione di "efficacia diretta orizzontale della direttiva" nella misura in cui le disposizioni di diritto nazionale (artt. 121 e 125-sexies TUB) costituiscono recepimento normativo dell'art. 16 dir. 2008/48/CE e, dal momento che non si pone alcun contrasto tra diritto nazionale e diritto eurounitario, ma al contrario essendo in presenza di una norma nazionale recettiva della Direttiva stessa, quest'ultima deve ritenersi perfettamente operativa nei rapporti orizzontali di prestito tra privati in generale e tra clienti e banche nel caso specifico (così Collegio Torino, decisione n. 9588/20).

Ciò posto, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*";

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo



stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525119).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, si conclude che le richieste della ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

## Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,985%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,99%

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni rete distributiva (componente up front - 40%)				561,60	Upfront	34,99%	196,53		196,53
Commissione rete distributiva 60%				842,40	Criterio contrattuale	***	302,93	302,93	0,00
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	34,99%	157,48		157,48
Oneri assicurativi				2.927,95	Criterio contrattuale		1.079,12	1.079,12	0,00
Altri rimborsi (spese procedura e interessi)								20,05	-20,05
<b>Totale</b>				<b>1.404,00</b>					<b>354,01</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La richiesta di rimborso degli interessi di mora (contrattualmente previsti) deve essere respinta, in quanto generica e priva di supporto probatorio.

Alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore dal 1° ottobre 2020, secondo cui gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5), il Collegio ritiene di applicare tale criterio di arrotondamento per tutti i dispositivi assunti a partire dal 1° gennaio 2021: il ricorso è pertanto accolto per l'importo di Euro 354,00.

Le spese per l'assistenza legale non sono dovute stante la serialità del ricorso in esame.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 354,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA